



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori D'AMBROSIO LETTIERI e TOMASSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2009

Norme per la tutela e la valorizzazione delle farmacie storiche
e di interesse artistico

ONOREVOLI SENATORI. – La pratica medica e farmaceutica, fin dal suo nascere, ha avuto in Italia un’attenzione e una cura del tutto particolari, anche in ragione della forte valenza etica e umana dell’assistenza agli infermi, che non a caso ha sollecitato fin dai suoi esordi l’interesse, l’attenzione e l’impegno dei religiosi.

Come è noto, è proprio nelle strutture monastiche sorte fin dal Mille sull’onda dell’osservanza alla *Regula* di San Benedetto che le due arti della medicina e della spezieria si sono inizialmente affermate, non di rado attivando al loro interno ospedali per garantire accoglienza e cure ai pellegrini. Proprio nei monasteri videro la luce quelle che, in qualche modo, potrebbero essere definite le antesignane delle moderne industrie farmaceutiche, ovvero i «giardini dei semplici» dove il *monachus pigmentarius* coltivava le piante che poi avrebbe utilizzato per la preparazione dei medicinali.

Delle antiche strutture dove si preparavano, utilizzavano e vendevano medicinali oggi restano purtroppo poche tracce: al fenomeno di dispersione delle farmacie conventuali ha certamente contribuito – insieme alla causa prima, ovvero la soppressione lungo il corso dei secoli di innumerevoli conventi, con la conseguente perdita di arredi e dotazioni antiche – anche la configurazione che andava assumendo nel tempo l’assetto del sistema sanitario, sempre più «laico». Con il progredire delle conoscenze, la culla del sapere medico si spostò progressivamente nelle nascenti università e da qui medici e specialisti presero a esercitare nel territorio, diventandone una importante e rispettata componente, come attesta la diffusione e la rilevanza sociale delle corporazioni delle due arti: quella degli specialisti di Firenze, com’è

noto, ebbe l’onore di avere tra i suoi iscritti anche Dante Alighieri.

Più ancora del medico, fu il farmacista con la sua spezieria a radicarsi nel territorio, divenendone una componente imprescindibile e connotante: la presenza delle farmacie nel vivo del tessuto urbano – indipendentemente dalle dimensioni del centro abitato – con il passare dei secoli diventò infatti tale da intervenire nella definizione della stessa identità di borghi, paesi e città. In altre parole, non è più possibile immaginare quel che oggi siamo soliti definire il «panorama urbano» di un qualsivoglia centro abitato senza la rassicurante presenza di un’insegna di farmacia.

La veloce annotazione di carattere storico, per quanto estremamente sintetica, è sufficiente a evidenziare come le farmacie, con la loro storia plurisecolare, rappresentino una realtà complessa che non si ricollega solo alla storia più generale della scienza medica, ma fa parte di quella di ogni singola città e comunità, delle quali contribuisce in modo importante e peculiare a «marcare» la diversità e l’identità culturale. L’affermazione, che pure ha una validità anche per gli esercizi farmaceutici di nuova istituzione, acquista tutto il suo pregnante significato se riferita alle antiche farmacie che ancora operano nel nostro Paese e che rappresentano un patrimonio culturale collettivo che non può né deve essere esposto al rischio di andare disperso, come già è purtroppo avvenuto per la quasi totalità delle farmacie conventuali.

Proprio da qui, onorevoli colleghi, nonché da quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di individuazione di nuove categorie di beni culturali destinate ad aggiungersi a quelle attualmente

disciplinate dal codice dei beni culturali e del paesaggio, prende le mosse il presente disegno di legge, volto a tutelare e valorizzare le farmacie storiche e di interesse artistico ancora operanti nel nostro Paese.

Non v'è infatti alcun dubbio che detti esercizi, talvolta in ragione della sede che occupano, talaltra per gli arredi e le dotazioni che ospitano e in non pochi casi per le due ragioni insieme, posseggono caratteristiche costitutive di interesse storico e culturale e sono dunque suscettibili di rientrare nella disciplina in materia di tutela dei beni culturali. Del resto, alcune amministrazioni regionali e comunali hanno già provveduto con propri provvedimenti e delibere a disciplinare la materia, sia pure molto spesso nell'ambito di un'attività estensivamente rivolta alla tutela delle botteghe storiche e degli antichi mestieri.

Si ritiene però che le farmacie, proprio in ragione della loro intima connessione con il territorio e per la specificità del loro irrinunciabile servizio, meritino una disciplina di tutela a livello nazionale, tale da impedire che le frequenti trasformazioni che interessano questi esercizi, con conseguenti dispersioni parziali o totali di arredi o dotazioni, depauperino un patrimonio collettivo che può essere legittimamente considerato di interesse nazionale e non può dunque essere affidato al pur lodevole impegno degli enti locali o alla sensibilità, cultura e passione dei singoli titolari delle farmacie storiche ancora esistenti e operanti nel Paese.

Il presente disegno di legge si propone pertanto di dare in primo luogo collocazione alle farmacie storiche e di interesse artistico nell'ambito dei beni culturali, per garantirne la tutela, anche attraverso l'eventuale imposizione di vincoli e la previsione di sostegni economici per favorire la salvaguardia di tutti gli elementi strutturali e di tutte le dotazioni - come arredi, stigliature, manufatti ceramici, bronzei e vitrei, collezioni documentali - di conclamato valore storico o artistico.

L'articolo 1 delinea le finalità del disegno di legge, impegnando la Repubblica a tutelare e a valorizzare le farmacie storiche e di interesse artistico, provvedendo, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione e nel rispetto delle competenze regionali, a disciplinarne e sostenerne l'attività.

L'articolo 2 individua come beni culturali meritevoli di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, le farmacie storiche, ovvero gli esercizi farmaceutici connotati da particolare interesse storico, artistico e culturale.

L'articolo 3 stabilisce, al comma 1, che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali siano disciplinati le modalità e i criteri per l'individuazione delle farmacie storiche o di interesse artistico. Il comma 2 impegna i comuni a censire le farmacie di interesse storico e artistico insistenti nel proprio territorio e a trasmettere la relativa comunicazione alla regione competente. Questa, ai sensi del comma 3, tenuto conto della documentazione trasmessa dai comuni ai sensi del comma 2, provvede al censimento delle farmacie storiche e di interesse artistico insistenti nel suo territorio, sulla base dei criteri e della metodologia individuati con il decreto di cui al comma 1, avvalendosi anche, in funzione consultiva, della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani e dell'Accademia italiana di storia della farmacia, nonché all'istituzione di un apposito repertorio regionale delle farmacie storiche e di interesse artistico. L'iscrizione nel citato repertorio, ai sensi del comma 4, comporta l'attribuzione della qualifica di locale storico. Previa trasmissione, da parte delle regioni, della relativa documentazione, il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi del comma 5, istituisce il repertorio nazionale delle farmacie storiche e di interesse artistico.

L'articolo 4 prevede al comma 1 che le regioni e gli enti locali, sulla base del principio di sussidiarietà, adottino provvedimenti per la tutela delle unità immobiliari, caratterizzate da specifico valore storico, artistico e ambientale, sede di farmacie storiche o di interesse artistico ed elenca al comma 2 i requisiti che caratterizzano le farmacie storiche e di interesse artistico. Ai fini dell'individuazione delle farmacie storiche e di interesse artistico, nonché ai fini della concessione di finanziamenti ai sensi del successivo articolo 6, il comma 3 elenca gli elementi di prioritaria valutazione. Il comma 4 sottopone le farmacie storiche a vincoli di continuità professionale e merceologica e di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli arredi, delle vetrine, dei serramenti e delle suppellettili presenti all'interno dell'esercizio, pena la cancellazione dall'elenco del repertorio regionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b*). Lo stesso vincolo si applica alle apparecchiature d'epoca e agli strumenti dell'arte relativi all'attività della farmacia.

L'articolo 5 istituisce il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle farma-

cie storiche e di interesse artistico, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Prevede altresì che il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisca, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo. Le regioni hanno il compito di ripartire i finanziamenti derivanti dal Fondo tra i comuni che ne fanno richiesta secondo criteri relativi al numero di farmacie storiche e di interesse artistico insistenti nel proprio territorio, regolarmente riconosciute ai sensi del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e inserite nel repertorio regionale.

L'articolo 6 dispone i vincoli cui debbono sottoporsi i beneficiari dei finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 5.

L'articolo 7, infine, si occupa della copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica tutela le farmacie storiche e di interesse artistico in attuazione della lettera *s*) del secondo comma e del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto delle competenze regionali in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Art. 2.

(Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge sono individuate come beni culturali meritevoli di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le farmacie storiche, ovvero gli esercizi farmaceutici connotati da particolare interesse storico, artistico e culturale.

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

«*b-bis*) alle farmacie connotate da particolare interesse storico, artistico e tradizionale, ovvero testimonianza storico-culturale ed etnoantropologica;».

Art. 3.

(Censimento delle farmacie storiche e di interesse artistico)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costi-

tuzione, il Ministro per i beni e le attività culturali definisce con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri e le modalità per l'individuazione delle farmacie storiche e di interesse artistico, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 4.

2. I comuni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 nella *Gazzetta Ufficiale*, redigono un apposito elenco comunale delle farmacie storiche e di interesse artistico di cui all'articolo 2 presenti nel proprio territorio e trasmettono la relativa documentazione alla regione.

3. La regione, tenuto conto della documentazione trasmessa dai comuni ai sensi del comma 2, provvede:

a) al censimento delle farmacie storiche e di interesse artistico insistenti nel suo territorio, sulla base dei criteri e della metodologia individuati con il decreto di cui al comma 1, anche avvalendosi, in funzione consultiva, della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI) e dell'Accademia italiana di storia della farmacia (AISF);

b) all'istituzione del repertorio regionale delle farmacie storiche e di interesse artistico.

4. L'inserimento nel repertorio di cui al comma 3, lettera b), comporta l'acquisizione della qualifica di locale storico.

5. Copia della documentazione di cui al comma 3 è trasmessa dalla regione al Ministero per i beni e le attività culturali, presso il quale è istituito il repertorio nazionale delle farmacie storiche e di interesse artistico.

Art. 4.

(Requisiti)

1. Per l'attuazione della presente legge lo Stato, le regioni e gli enti locali, sulla base del principio di sussidiarietà, adottano prov-

vedimenti per la tutela di unità immobiliari caratterizzate da specifico valore storico, artistico e ambientale, che sono sede di farmacie storiche o di interesse artistico.

2. Sono requisiti che caratterizzano le farmacie storiche e di interesse artistico:

a) lo svolgimento dell'attività nella medesima sede per un periodo non inferiore ai settantacinque anni;

b) la presenza di stigliature, arredi, strumenti, apparecchiature e suppellettili di specifico interesse artistico e storico, nonché l'inventario degli archivi e del patrimonio.

3. Ai fini della concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, sono considerati elementi di prioritaria valutazione:

a) la collocazione all'interno di un edificio storico classificato;

b) la presenza di un'architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio;

c) la presenza di una riconosciuta tradizione familiare;

d) il riconoscimento dello specifico valore storico, artistico e ambientale delle farmacie da parte dell'Accademia italiana di storia della farmacia (AISF) e di altre associazioni di tutela e di promozione delle botteghe e dei locali storici.

4. Le farmacie storiche e di interesse artistico di cui all'articolo 2, comma 1, sono sottoposte a vincoli di continuità professionale e merceologica, di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli arredi, delle vetrine, dei serramenti e delle suppellettili presenti all'interno dell'esercizio, pena la cancellazione dall'elenco del repertorio regionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b)*, nonché dall'elenco del repertorio nazionale di cui al medesimo articolo 3, comma 5. Lo stesso vincolo si applica alle apparecchiature d'epoca e agli strumenti dell'arte relativi all'attività della farmacia.

Art. 5.

(Istituzione del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle farmacie storiche e di interesse artistico)

1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle farmacie storiche e di interesse artistico, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo.

2. Le risorse del Fondo sono destinate ai comuni che ne fanno richiesta in relazione al numero di farmacie storiche e di interesse artistico riconosciute ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, e tenuto conto anche della popolazione residente. I comuni potranno utilizzare le risorse assegnate anche ai fini di misure agevolative nei confronti dei proprietari delle mura e dei titolari delle farmacie storiche e di interesse artistico. In particolare, i comuni interessati possono prevedere l'istituzione di contributi per l'affitto e per il restauro delle farmacie storiche, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Il regime di aiuti di cui alla presente legge è subordinato al rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 6.

(Vincoli per i destinatari dei finanziamenti)

1. La concessione di finanziamenti alle farmacie storiche e di interesse artistico prevista dalla presente legge è subordinata alla stipula, tra gli enti locali, i proprietari delle mura e i titolari degli esercizi farmaceutici, di un'apposita convenzione che stabilisce tra l'altro vincoli in ordine al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni elemento di decoro e di funzione descritti come meritevoli di tutela nel censimento di cui all'articolo 3.

2. La convenzione di cui al comma 1 definisce i casi e le modalità di revoca dei contributi, qualora i vincoli in essa previsti non siano stati rispettati.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare delle voci di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

